

REGOLAMENTO (CE) N. 1600/95 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1995

relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione e all'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1538/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3 e l'articolo 16, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2729/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione e del regime di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1094/95⁽⁴⁾, è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione⁽⁵⁾ con effetto dal 1° luglio 1995; che occorre prevedere modalità particolari per il regime dei titoli d'importazione dei prodotti lattiero-caseari, in particolare per quanto riguarda il livello della cauzione da costituire, la durata di validità dei titoli e le operazioni che non sono soggette al regime;

considerando che l'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (in appresso denominato «l'accordo») prevede, per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, taluni contingenti tariffari nell'ambito dei regimi detti «di accesso corrente» e «di accesso minimo», che è necessario provvedere all'apertura di detti contingenti per un primo periodo annuale sino al 30 giugno 1996; che occorre altresì determinare il metodo di gestione dei contingenti;

considerando che i contingenti tariffari previsti nell'ambito del regime detto «di accesso corrente» sono specificati per paese; che, al fine di verificare la conformità dei prodotti importati nell'ambito di questi contingenti con la designazione delle merci in questione nonché il rispetto del contingente tariffario, è opportuno ricorrere al già vigente regime dei titoli rilasciati sotto la responsabilità del paese esportatore;

considerando che, per quanto concerne l'importazione di burro neozelandese in virtù del contingente previsto dall'accordo, è opportuno conservare alcune delle condizioni speciali precedentemente applicate per le importazioni autorizzate nell'ambito di accordi eccezionali al fine di controllare l'origine e la destinazione del burro;

considerando che i contingenti tariffari previsti nell'ambito del regime detto «di accesso minimo» non sono specificati per paese; che, al fine di assicurare una gestione corretta ed equa dei contingenti, occorre, da un lato, associare alla domanda di titolo d'importazione la costituzione di una cauzione più elevata di quella richiesta per le normali importazioni e, dall'altro, definire talune condizioni relative alla presentazione delle domande; che occorre altresì prevedere lo scaglionamento dei contingenti nell'arco dell'anno e definire la procedura di attribuzione dei titoli, nonché la durata della loro validità; che questo sistema di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, per ragioni di chiarezza e di efficacia amministrativa, è opportuno includere nello stesso regolamento le disposizioni relative all'importazione di prodotti lattiero-caseari nell'ambito dei contingenti tariffari previsti da altri accordi internazionali nonché quelle relative all'importazione di prodotti lattiero-caseari in virtù dei regimi preferenziali senza limitazioni quantitative; che il controllo relativo alla designazione dei prodotti di cui trattasi nonché, ove del caso, al rispetto del contingente, può essere effettuato sulla base del sistema dei titoli rilasciati dal paese esportatore;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1351/95⁽⁷⁾, può essere pertanto abrogato;

considerando che le disposizioni particolari del presente regolamento sono complementari o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95⁽⁹⁾;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 148 dell'1. 7. 1995, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 272 del 26. 9. 1981, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 109 del 16. 5. 1995, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 131 del 15. 6. 1995, pag. 12.

⁽⁸⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 4.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO II

Regime dei contingenti tariffari

TITOLO I

Regime generale

Articolo 1

L'importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 (in appresso denominati « prodotti lattiero-caseari ») è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

Tuttavia, in deroga all'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 3719/88, non è richiesto alcun titolo d'importazione per operazioni riguardanti quantitativi non superiori :

- a 150 kg, per i prodotti di cui ai codici NC 0405 e 0406
- e
- a 300 kg, per gli altri prodotti lattiero-caseari.

Articolo 2

Ai titoli d'importazione si applicano le seguenti modalità particolari :

- 1) La cauzione di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88 ammonta a 10 ECU per 100 kg netti di prodotto.
- 2) Nella domanda di titolo nonché nel titolo stesso è riportato, nella casella 16, il codice del prodotto secondo la nomenclatura combinata. Il titolo è valido unicamente per il prodotto così designato.
- 3) Il titolo è valido dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, sino al termine del secondo mese successivo.
- 4) Il titolo viene rilasciato il giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda.

Articolo 3

I formaggi classificati ai codici NC 0406 20 10, da 0406 90 02 a 0406 90 06 e 0406 90 19 sono soggetti alla presentazione di un certificato IMA 1 conforme ai requisiti di cui al titolo IV.

Il codice NC 0406 90 01 riguarda unicamente i formaggi importati da paesi terzi.

Articolo 4

Ai sensi del presente regolamento s'intende per « anno d'importazione » :

- l'anno civile, per i regimi di cui alle sezioni A e C ;
- il periodo di dodici mesi che ha inizio il 1° luglio, per il regime di cui alla sezione B.

Sezione A

Importazione di prodotti lattiero-caseari nel quadro di contingenti tariffari suddivisi per paese d'origine e contemplati negli accordi GATT/OMC

Articolo 5

La presente sezione si applica a taluni contingenti tariffari di prodotti lattiero-caseari, suddivisi per paese d'origine e contemplati negli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (in appresso denominato « l'accordo »).

Articolo 6

I contingenti tariffari di cui all'articolo 5 e le aliquote dei dazi da applicare sono fissati all'allegato I.

Tuttavia, per quanto concerne il burro neozelandese, il contingente fissato per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1995 è di 38 334 tonnellate.

Articolo 7

1. Il titolo d'importazione per i prodotti elencati all'allegato I e all'aliquota di dazio indicata viene rilasciato unicamente su presentazione di un certificato IMA 1, originale o in copia, che soddisfi i requisiti di cui al titolo IV ; tale titolo d'importazione riporta il numero del certificato IMA 1.

2. La validità del certificato IMA 1 non può protrarsi oltre il 31 dicembre successivo alla data del rilascio.

Tuttavia, a partire dal 1° novembre di ogni anno è autorizzato il rilascio di certificati validi a partire dal 1° gennaio successivo per i quantitativi che rientrano nel quadro del contingente per il corrispondente anno di importazione.

Articolo 8

Al fine di beneficiare del regime all'importazione di cui alla presente sezione, nella domanda di titolo e nel titolo stesso sono riportate :

- nella casella 15, la designazione dei prodotti secondo la specifica di cui all'allegato I;
- nella casella 16, la sottovoce della nomenclatura combinata preceduta da « ex »;
- nella casella 20, una delle seguenti diciture:
 - Válido si va acompañado de un certificado IMA 1 [Reglamento (CE) n° 1600/95],
 - Gyldig ledsaget af et certifikat IMA 1 (forordning (EF) nr. 1600/95),
 - Nur gültig in Verbindung mit einer Bescheinigung IMA 1 (Verordnung (EG) Nr. 1600/95),
 - Ισχύει εάν συνοδεύεται από ένα πιστοποιητικό IMA 1 [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1600/95],
 - Valid if accompanied by an IMA 1 certificate (Regulation (EC) No 1600/95),
 - Valable si accompagné d'un certificat IMA 1 [règlement (CE) n° 1600/95],
 - Valido se accompagnato da un certificato IMA 1 [regolamento (CE) n. 1600/95],
 - Geldig wanneer vergezeld van een certificaat IMA 1 (Verordening (EG) nr. 1600/95),
 - Válido quando acompanhado de um certificado IMA 1 [Regulamento (CE) n° 1600/95],
 - Voimassa vain IMA 1 -todistuksen kanssa [Asetus (EY) N:o 1600/95],
 - Giltig endast med IMA 1-intyget (Förordning (EG) nr 1600/95),
- nelle caselle 7 e 8, l'indicazione rispettivamente del paese di provenienza e di quello d'origine.

Il titolo vincola ad importare dal paese d'origine indicato.

Articolo 9

1. Per quanto concerne il contingente tariffario di cui all'articolo 5, relativo al burro di origine neozelandese, si applicano le seguenti modalità particolari:
 - a) in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, la cauzione ammonta a 5 ECU per 100 kg netti di prodotto;
 - b) le domande di titolo d'importazione possono essere presentate esclusivamente nel Regno Unito;
 - c) nel certificato IMA 1 di cui al titolo IV è indicata la data di fabbricazione del burro di cui trattasi.
2. Per quanto concerne il controllo dei quantitativi del contingente tariffario di cui al paragrafo 1, è tenuto conto

di tutti i quantitativi per i quali sono state accettate dichiarazioni d'importazione nel corso del periodo in causa.

3. Per il burro importato nel quadro del contingente tariffario di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro la fine di ogni mese, i quantitativi arrivati nel proprio paese nel corso del mese precedente per i quali sono state accettate dichiarazioni d'importazione.

Articolo 10

1. Il burro neozelandese importato nella Comunità in virtù della presente sezione reca, in tutte le fasi della commercializzazione, l'indicazione dell'origine neozelandese.

2. L'operazione consistente nel mescolare il burro neozelandese con burro comunitario destinato al consumo diretto può aver luogo unicamente nel Regno Unito.

In tale eventualità, il disposto del paragrafo 1 si applica soltanto allo stadio precedente il condizionamento in piccoli imballaggi.

Il Regno Unito comunica alla Commissione le misure adottate a tale scopo.

Sezione B

Importazioni di prodotti lattiero-caseari nel quadro di contingenti tariffari contemplati negli accordi GATT/OMC e non suddivisi per paese d'origine

Articolo 11

La presente sezione si applica ai contingenti tariffari dei prodotti lattiero-caseari contemplati nell'accordo e non suddivisi per paese d'origine.

Articolo 12

1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 11 e le aliquote dei dazi da applicare sono fissati all'allegato II.
2. I quantitativi di cui all'allegato II per ciascun anno d'importazione sono ripartiti in parti uguali su quattro trimestri con inizio rispettivamente il 1° luglio, il 1° ottobre, il 1° gennaio e il 1° aprile di ogni anno.

Articolo 13

Per poter beneficiare del regime d'importazione di cui all'articolo 11 vanno rispettate le seguenti disposizioni:

- a) il richiedente di un titolo d'importazione deve, all'atto della presentazione della domanda, essere in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato, che esercita da almeno dodici mesi un'attività commerciale nel settore del latte o dei prodotti lattiero-caseari; per i richiedenti stabilire nei nuovi Stati membri, un'attività commerciale con Stati membri della Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1994, è considerata commercio con paesi terzi; sono tuttavia esclusi dal beneficio del regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale;
- b) la domanda di titolo e il titolo stesso possono recare l'indicazione di uno solo dei codici NC di cui all'allegato II; la domanda di titolo deve riguardare almeno dieci tonnellate e non più del 25 % del quantitativo di prodotti considerati disponibile per ogni periodo di cui all'articolo 12, relativamente al quale la domanda stessa è stata presentata;
- c) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo vincola ad importare dal paese indicato;
- d) la domanda di titolo reca, nella casella 15, la dichiarazione dettagliata del prodotto, comprendente in particolare:
- la materia prima utilizzata,
 - il tenore, in peso (kg), di materie grasse sulla sostanza secca,
 - il tenore, in peso (kg), di acqua nella sostanza non grassa,
 - il tenore, in peso (kg), di materie grasse;
- e) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:
- Reglamento (CE) n° 1600/95, artículo 12,
 - Forordning (EF) nr. 1600/95, artikel 12,
 - Verordnung (EG) Nr. 1600/95, Artikel 12,
 - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1600/95, άρθρο 12,
 - Article 12 of Regulation (EC) No 1600/95,
 - Règlement (CE) n° 1600/95, article 12,
 - Regolamento (CE) n. 1600/95, articolo 12,
 - Verordening (EG) nr. 1600/95, artikel 12,
 - Regulamento (CE) n° 1600/95, artigo 12º,
 - Asetus (EY) N:o 1600/95, artikla 12,
 - Förordning (EG) nr 1600/95, artikel 12.
- f) il titolo reca, nella casella 24, l'aliquota del dazio applicabile.

Articolo 14

1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e per la prima volta nel corso dei primi 10 giorni seguenti l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le domande di titolo sono ricevibili soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, nel periodo in corso, non ha presentato né presenterà, nell'ambito del regime all'importazione di cui alla presente sezione, domande relative ad un prodotto dello stesso codice né nello Stato membro di presentazione della domanda, né in altri Stati membri; qualora un unico interessato presenti più domande relative allo stesso prodotto, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande presentate per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato II. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione delle quantità richieste per codice NC. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax il giorno lavorativo convenuto, compilando il modulo riportato nell'allegato VIII, qualora non siano state presentate domande, o i moduli riportati negli allegati VIII e IX, qualora siano state inoltrate domande.

4. La Commissione decide entro il più breve termine in che misura possa essere dato seguito alle domande presentate e ne informa gli Stati membri. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono superiori a quelli disponibili, la Commissione può applicare una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti. Se la quantità globale che costituisce oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce la quantità rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.

5. Se la percentuale di cui al paragrafo 4 è superiore al 20 %, il richiedente può rinunciare alla domanda di titolo. In tal caso, egli comunica la propria decisione all'autorità competente nei tre giorni successivi alla pubblicazione della decisione, e la cauzione viene immediatamente svincolata. L'autorità competente comunica alla Commissione, nei quattro giorni successivi alla pubblicazione della decisione, i quantitativi a cui i richiedenti hanno rinunciato; la cauzione di cui all'articolo 16 viene svincolata.

Articolo 15

La validità dei titoli non può protrarsi oltre il 30 giugno successivo alla data del relativo rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

I titoli d'importazione rilasciati ai sensi della presente sezione sono trasferibili unicamente alle persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 13, lettera a).

Articolo 16

In deroga all'articolo 2, punto 1, la cauzione ammonta a 35 ECU per 100 kg netti di prodotto.

Articolo 17

In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo importato ai sensi della presente sezione non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra « 0 ».

Sezione C

Importazioni di prodotti lattiero-caseari nel quadro di contingenti tariffari contemplati in altri accordi internazionali

Articolo 18

La presente sezione si applica alle importazioni di prodotti lattiero-caseari in provenienza dalla Norvegia nel quadro dell'accordo SEE.

Articolo 19

1. I prodotti di cui all'articolo 18 nonché le aliquote dei dazi applicabili sono quelli indicati all'allegato III.
2. Si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 8.

TITOLO III

Regimi preferenziali d'importazione senza contingenti

Articolo 20

Il presente titolo si applica a taluni prodotti lattiero-caseari importati da un paese terzo nell'ambito di un accordo speciale concluso tra tale paese e la Comunità, o nel quadro di una concessione autonoma, ad aliquote di dazio ridotte senza limitazioni quantitative.

Articolo 21

I prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 20 nonché le aliquote dei dazi applicabili sono quelli indicati all'allegato IV.

Articolo 22

1. Il titolo d'importazione per i prodotti elencati all'allegato IV, all'aliquota di dazio indicata, viene rilasciato

unicamente su presentazione di un certificato IMA 1, in originale o in copia, che soddisfi i requisiti di cui al titolo IV; su tale titolo d'importazione è riportato il numero del certificato IMA 1.

2. L'articolo 7, paragrafo 2, primo comma è d'applicazione.

Articolo 23

Un certificato di cui all'articolo 22 sul quale dev'essere indicato il prezzo franco frontiera si considera valido anche se, nel periodo trascorso fra il suo rilascio e l'immissione in libera pratica nella Comunità, il valore franco frontiera da rispettare è stato modificato, purché:

- a) il prezzo franco frontiera indicato nel certificato sia almeno uguale al valore franco frontiera applicabile alla data del rilascio, e
- b) il certificato sia stato rilasciato meno di un mese prima della modifica del prezzo franco frontiera.

TITOLO IV

Modalità relative ai certificati IMA 1

Articolo 24

Il certificato IMA 1 è redatto su un modulo conforme al facsimile che figura all'allegato V, nel rispetto delle condizioni fissate nella presente sezione, e deve essere presentato all'atto dell'importazione.

Articolo 25

1. Il formato del modulo di cui all'articolo 22 è di 210 x 297 mm. La carta pesa almeno 40 g/m² ed è di colore bianco.
2. I moduli sono stampati e redatti in una delle lingue ufficiali della Comunità; oltre che in una lingua ufficiale della Comunità, essi possono essere stampati e redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.
3. Il modulo è redatto in una sola volta in forma dattiloscritta o manoscritta. In quest'ultimo caso, esso deve essere redatto in stampatello.
4. Il certificato è contraddistinto da un numero d'ordine assegnato dall'organismo emittente.

Articolo 26

1. Il certificato deve essere redatto per ciascun tipo e ciascuna forma di presentazione dei prodotti di cui agli allegati I, III e IV.
2. Il certificato deve contenere, per ciascun tipo e ciascuna presentazione dei prodotti, i dati che figurano all'allegato VI.

Salvo circostanze imprevedibili o casi di forza maggiore, l'originale del certificato è presentato, insieme ai prodotti cui si riferisce, alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione entro il termine di due mesi a decorrere dalla data di rilascio del certificato stesso.

Articolo 27

1. La durata di validità del certificato è la stessa del titolo d'importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3.
2. Un certificato è valido solo se debitamente redatto e vidimato da un organismo emittente di cui all'allegato VII.
3. Il certificato si considera debitamente vidimato se vi sono indicati il luogo e la data di emissione e se reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone autorizzate all'uopo.

Articolo 28

1. Un organismo emittente può figurare nell'elenco di cui all'allegato VII soltanto se
 - a) è riconosciuto come tale dal paese esportatore;
 - b) si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati;
 - c) si impegna a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione necessaria per valutare le indicazioni contenute nei certificati.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1995.

2. L'allegato VII è modificato qualora la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), non sia più soddisfatta o qualora un organismo emittente non soddisfi più uno degli obblighi assunti.

Articolo 29

Gli Stati membri adottano le misure necessarie al controllo del buon funzionamento del regime dei certificati previsto dal presente titolo.

TITOLO V

Disposizioni generali

Articolo 30

Salvo disposizioni contrarie, quanto previsto al titolo I si applica ai titoli d'importazione rilasciati nell'ambito dei regimi di cui ai titoli II e III.

Articolo 31

Il regolamento (CEE) n. 1767/82 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato devono intendersi come fatti al presente regolamento.

Articolo 32

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

CONTINGENTI TARIFFARI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI GATT/OMC SUDDIVISI PER PAESE D'ORIGINE

(Anno civile)

Numero d'ordine all'allegato 7 della NC	Codice NC	Designazione delle merci	Paese d'origine	Contingente quantitativo in t ANNUO	Aliquota dei dazi all'importazione in ECU/100 kg peso netto	Regole per la compilazione dei certificati
28	ex 0405 00 11 ex 0405 00 19	Burro, di età non inferiore a sei settimane avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all'80 % ma inferiore all'82 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte	Nuova Zelanda	76 667	86,88	Vedi articolo 9
33	0406 90 01	Formaggi destinati alla trasformazione ⁽¹⁾	Nuova Zelanda Australia	3 000 500	17,06 17,06	Vedi allegato VI, lettere G e H
35	ex 0406 90 21	Formaggi Cheddar in forme intere standard (forme di peso netto compreso tra 33 e 44 kg e blocchi di forma cubica o parallelepipedica di peso netto pari o superiore a 10 kg), aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 50 % della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi	Nuova Zelanda Australia	6 500 2 500	17,06 17,06	Vedi allegato VI, lettera F
36	ex 0406 90 21	Cheddar ottenuto da latte non pastorizzato, avente un tenore minimo di materie grasse del 50 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno nove mesi, di un valore franco frontiera ⁽²⁾ uguale o superiore per 100 kg di peso netto a : — 334,20 ECU in forme intere standard — 354,83 ECU per i formaggi di un peso netto uguale o superiore a 500 g, — 368,58 ECU per i formaggi di un peso netto inferiore a 500 g Sono considerate «forme intere standard» le forme seguenti : — blocchi di forma cubica di peso netto compreso tra 33 e 44 kg — blocchi di forma cubica o parallelepipedica, di peso netto pari o superiore a 10 kg	Canada	2 750	13,75	Vedi allegato VI, lettera E

⁽¹⁾ L'utilizzazione per questa destinazione specifica viene controllata applicando le disposizioni comunitarie pertinenti.⁽²⁾ Si considera valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore, eventualmente maggiorati di un importo forfettario che corrisponde alle spese di trasporto e di assicurazione fino al territorio doganale della Comunità.

ALLEGATO II

CONTINGENTI TARIFFARI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI GATT/OMC NON
SUDDIVISI PER PAESE D'ORIGINE

(Anno GATT/OMC)

Numero d'ordine all'allegato 7 della NC	Codice NC	Designazione delle merci	Paese d'origine	Contingente quantitativo in t		Aliquota dei dazi all'importazione in ECU/100 kg peso netto
				Annuo	Trimestrale	
27	0402 10 19	Latte scremato in polvere		41 000	10 250,00	47,50
29	0406 10 20 0406 10 80	Formaggi per pizza, congelati, in pezzi ciascuno di peso inferiore o uguale a 1 grammo in recipienti di peso inferiore o uguale a 5 kg, aventi tenore, in peso, di acqua uguale al 52 % e tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 38 %	tutti i paesi terzi	811	202,75	13,00
30	ex 0406 30 10 0406 90 07 0406 90 12	Emmental fuso Emmental	tutti i paesi terzi	4 000	1 000,00	71,90 85,80
31	ex 0406 30 10 0406 90 08 0406 90 14	Gruyère fuso Gruyère, Sbrinz	tutti i paesi terzi	1 000	250,00	71,90 85,80
32	0406 90 01	Formaggi destinati alla trasformazione (1)	tutti i paesi terzi	4 000	1 000,00	83,50
34	0406 90 21	Cheddar	tutti i paesi terzi	3 000	750,00	21,00
37	ex 0406 10 20 ex 0406 10 80 0406 20 90 0406 30 31 0406 30 39 0406 30 90 0406 40 10 0406 40 50 0406 40 90 0406 90 09 0406 90 16 0406 90 18 0406 90 23 0406 90 25 0406 90 27 0406 90 29 0406 90 31 0406 90 33 0406 90 35 0406 90 37 0406 90 39 0406 90 50	Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini, diversi dai formaggi per pizza di cui al numero d'ordine 29 Altri formaggi grattugiati o in polvere Altri formaggi fusi Formaggi a pasta erborinata Bergkäse Appenzel « Fromage Fribourgeois », Vacherin Mont d'Or e Tête de Moine Edam Tilsit Butterkäse Kashkaval Feta, di pecora o di bufala Feta, altri Kefalo-Tyri Finlandia Jarlsberg Formaggi di pecora o di bufala	tutti i paesi terzi	5 189	1 297,25	92,60 106,40 94,10 69,00 71,90 102,90 70,40 85,80 75,50

Numero d'ordine all'allegato 7 della NC	Codice NC	Designazione delle merci	Paese d'origine	Contingente quantitativo in t		Aliquota dei dazi all'importazione in ECU/100 kg peso netto
				Annuo	Trimestrale	
	0406 90 61 0406 90 63 0406 90 69	Grana Padano, Parmigiano Reggiano Fiore sardo, Pecorino Altri				94,10
	0406 90 73 0406 90 75 0406 90 76 0406 90 78 0406 90 79 0406 90 81 0406 90 82 0406 90 84 0406 90 85 0406 90 86 0406 90 87 0406 90 88	Provolone Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsøe Gouda Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey Camembert Brie Kefalograviera, Kasserì Superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 52 % Superiore al 52 % ed inferiore o uguale al 62 % Superiore al 62 % ed inferiore o uguale al 72 %				75,50
	0406 90 93 0406 90 99	Superiore al 72 % Altri				92,60 106,40

(1) L'utilizzazione per questa destinazione specifica viene controllata applicando le disposizioni comunitarie pertinenti.

ALLEGATO III

CONTINGENTI TARIFFARI NEL QUADRO DEGLI ALTRI ACCORDI INTERNAZIONALI

(Anno civile)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Paese d'origine	Contingente quantitativo in t ANNUO	Aliquota dei dazi all'importazione in ECU/100 kg peso netto	Regole per la compilazione dei certificati
12	ex 0406 90 39 ex 0406 90 86 ex 0406 90 87 ex 0406 90 88	<p>— Jarlsberg, avente tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca, e avente tenore, in peso, della sostanza secca di almeno il 56 %, di una maturazione di almeno tre mesi :</p> <p>— in forme con crosta, da 8 a 12 kg</p> <p>— in blocchi di forma rettangolare aventi peso netto inferiore o pari a 7 kg⁽¹⁾</p> <p>— in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto pari o superiore a 150 g e inferiore o pari a 1 kg⁽¹⁾</p> <p>— Ridder, avente tenore minimo di materie grasse del 60 %, in peso, della sostanza secca e di una maturazione di almeno quattro settimane :</p> <p>— in forme con crosta da 1 a 2 kg</p> <p>— in pezzi condizionati sotto vuoto con gas inerte con crosta da almeno un lato e peso netto pari o superiore a 150 g⁽¹⁾</p>	Norvegia	2 200	66,41	Vedi allegato VI, lettera L.

⁽¹⁾ I blocchi di forma rettangolare o i pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte beneficiano della concessione soltanto se i loro imballaggi recano almeno le seguenti indicazioni :

- denominazione del formaggio,
- tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca,
- imballatore responsabile,
- paese d'origine del formaggio.

ALLEGATO IV

REGIME PREFERENZIALE D'IMPORTAZIONI SENZA CONTINGENTI

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Paese d'origine	Aliquota dei dazi all'importazione in ECU/100 kg peso netto senza altra indicazione	Regole per la compilazione dei certificati
1	0402 29 11 ex 0404 90 53 ex 0404 90 93	Latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*), in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 % e inferiore o pari al 27 %	Svizzera	43,80	Vedi allegato VI, lettera A
2	0406 20 10 0406 90 19	Formaggi di Glaris alle erbe (detti « Schabziger ») fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate	Svizzera	6 % del valore in dogana	Vedi allegato VI, lettera C
3	ex 0406 90 18	« Fromage Fribourgeois », Vacherin Mont d'Or e Tête de Moine, aventi un tenore minimo di grassi, in peso, pari al 45 % della sostanza secca e di una maturazione di almeno diciotto giorni per quanto concerne il Vacherin Mont d'Or e di almeno due mesi per concerne il « Fromage Fribourgeois » : — in forme standard con crosta (2) a), di un valore frontiera (3) pari o superiore a 401,85 ECU e inferiore a 430,62 ECU per 100 kg peso netto — in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte (4) con la crosta (2) a) almeno su un lato, di peso netto uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (3) pari o superiore a 430,62 ECU e inferiore a 459,39 ECU/100 kg peso netto	Svizzera	19,32	Vedi allegato VI, lettera B
4	ex 0406 90 07 ex 0406 90 08 ex 0406 90 09 ex 0406 90 18	Emmental, Gruyère, Sbrinz e Appenzell, aventi tenore minimo di materie grasse di 45 % in peso, della sostanza secca, e una maturazione di almeno tre mesi per gli altri : — in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte (4), con la crosta, di peso netto uguale o superiore a 450 g di valore franco frontiera (3) uguale o superiore a 499,67 ECU/100 kg peso netto « Fromage Fribourgeois », Vacherin Mont d'Or e Tête de Moine, aventi tenore minimo di materie grasse di 45 % in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno diciotto giorni per quanto concerne il Vacherin Mont d'Or e di almeno due mesi per quanto concerne il « Fromage Fribourgeois » : — in forme standard con crosta (2) a), di un valore franco frontiera (3) uguale o superiore a 430,62 ECU/100 kg peso netto — in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte (4), con la crosta (2) a) almeno da un lato, di peso netto uguale o superiore a 1 kg e di valore franco frontiera (3) uguale o superiore a 459,39 ECU/100 kg peso netto — in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte (4) di peso netto inferiore a 450 g e di un valore franco frontiera (3) pari o superiore a 499,67 ECU/100 kg peso netto	Svizzera	9,66	Vedi allegato VI, lettera B

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Paese d'origine	Aliquota dei dazi all'importazione in ECU/100 kg peso netto senza altra indicazione	Regole per la compilazione dei certificati
5	ex 0406 30 10	Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabbricazione non sono stati impiegati formaggi diversi dall'Emmental, dal Gruyère e dall'Appenzell e, se del caso, e a titolo addizionale, del Glaris alle erbe (detto « Schabziger »), condizionati per la vendita al minuto (¹), di un valore franco frontiera (²) pari o superiore a 289,14 ECU per 100 kg peso netto e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca inferiore o pari al 56 %	Svizzera	43,80	Vedi allegato VI, lettera D
6	ex 0406 90 25	Tilsit avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, inferiore a 48 %	Romania Svizzera	81,76	Vedi allegato VI, lettera I
7	ex 0406 90 25	Tilsit avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, superiore al 48 %	Romania Svizzera	110,96	Vedi allegato VI, lettera I
8	ex 0406 90 29	Kashkaval fabbricato esclusivamente con latte di pecora, di una maturazione di almeno due mesi, di un tenore minimo di materie grasse, in peso, della sostanza secca del 45 % e di un tenore minimo, in peso, di sostanza secca del 58 %, in forme di peso netto massimo pari a 10 kg imballati o no in materiale di plastica	Bulgaria Cipro Ungheria Israele Romania Turchia Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, Montenegro, Serbia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia	67,19	Vedi allegato VI, lettera J
9	0406 90 31 0406 90 50	Formaggi fabbricati esclusivamente con latte di pecora e di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di capra	Bulgaria Cipro Ungheria Israele Romania Turchia Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, Montenegro, Serbia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia	67,19	Vedi allegato VI, lettera K
10	ex 0406 90 86 ex 0406 90 87 ex 0406 90 88	Tulum peyniri, preparato con latte di pecora o di bufala, in imballaggi di plastica di contenuto non superiore a 10 kg	Turchia	67,19	Vedi allegato VI, lettera K
11	ex 0406 90 50 ex 0406 90 86 ex 0406 90 87 ex 0406 90 88	Halloumi	Cipro	27,63	Vedi allegato VI, lettera K

(¹) Sono considerati come lattici speciali detti « per lattanti » i prodotti esenti da germi patogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobici rivitalizzabili e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(²) a) Si considerano forme intere standard, con crosta, le forme aventi i seguenti pesi netti :

- Emmental : da 60 a 130 kg inclusi,
- Gruyère : da 20 a 45 kg inclusi,
- Sbrinz : da 20 a 50 kg inclusi,
- Bergkäse : da 20 a 60 kg inclusi,
- Appenzell : da 6 a 8 kg inclusi,
- Fromage Fribourgeois : da 6 a 10 kg inclusi,
- Tête de Moine : da 0,700 a 4 kg inclusi,
- Vacherin Mont d'Or : da 0,400 a 3 kg inclusi.

Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, la crosta è definita nel modo seguente :

• La crosta di questi formaggi è la parte esterna formatasi sulla pasta del formaggio e che presenta una consistenza nettamente più solida e un colore manifestamente più scuro ».

b) Per quanto riguarda il Cheddar, si considerano forme intere standard :

- le forme aventi un peso netto di 33-44 kg inclusi,
- i blocchi di forma cubica o parallelepipedica aventi un peso netto uguale o superiore a 10 kg.

(³) Si considera valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore, eventualmente maggiorati di un importo forfettario che corrisponde alle spese di trasporto e di assicurazione fino al territorio doganale della Comunità.

(⁴) I blocchi di forma rettangolare o i pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte beneficiano della concessione soltanto se i loro imballaggi recano almeno le seguenti indicazioni :

- denominazione del formaggio,
- tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca,
- imballatore responsabile,
- paese d'origine del formaggio.

(⁵) L'espressione « condizionato per la vendita al minuto » si applica ai formaggi condizionati in imballaggi immediati di peso netto inferiore o uguale a 1 kg contenenti porzioni o fette aventi un peso netto unitario inferiore o uguale a 100 g.

CERTIFICATO IMA 1

1. Venditore	2. Numero di serie	ORIGINALE	
3. Acquirente	CERTIFICATO per l'ammissione di taluni prodotti lattiero-caseari in alcune voci o sottovoci della nomenclatura combinata		
4. Numero e data della fattura	5. Paese d'origine	6. Stato membro di destinazione	
OSSERVAZIONI IMPORTANTI A. Per ciascuna forma di presentazione di ogni prodotto deve essere redatto un certificato. B. Il certificato dev'essere redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità europea e può contenere la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese d'esportazione. C. Il certificato dev'essere redatto conformemente alle disposizioni comunitarie vigenti. D. L'originale e una copia del certificato devono essere inviati all'ufficio doganale nella Comunità al momento dell'immissione in libera pratica del prodotto.			
7. Marchi, numeri, quantità e natura dei colli; descrizione particolareggiata del prodotto e indicazione della forma di presentazione	8. Peso lordo (kg)	9. Peso netto (kg)	
10. Materia prima utilizzata			
11. Tenore di materie grasse in peso (kg) della sostanza secca			
12. Tenore in peso (kg) d'acqua della sostanza non grassa			
13. Tenore in peso (kg) di materie grasse			
14. Durata di maturazione			
15. Prezzo franco frontiera della Comunità per 100 kg di peso netto (in ECU) uguale o superiore a			
16. Osservazioni a) contingente tariffario (1) b) destinato alla trasformazione (1)			
17. SI CERTIFICA CON LA PRESENTE — che le indicazioni che figurano più sopra sono esatte e conformi alle disposizioni comunitarie vigenti, — che per i prodotti più sopra designati non sono né saranno concessi all'acquirente sconti o premi o qualsiasi altra forma di riduzione che possa avere per conseguenza un valore inferiore al valore minimo, fissato all'importazione per il prodotto in questione (2).			
18. Organismo emittente	Fatto a _____ il _____ <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100px;"> anno mese giorno </div> (Firma e timbro dell'organismo emittente)		

(1) Cancellare la menzione che non interessa.

(2) Questa menzione è cancellata per i formaggi di pecora o di bufala, i formaggi Glaris, Tilsit et Butterkäse nonché per i tipi di latte detti «per l'alimentazione dei lattanti».

ALLEGATO VI

REGOLE PER LA COMPILAZIONE DEI CERTIFICATI

Oltre alle caselle da 1 a 6, 9, 17 e 18 del certificato IMA 1, devono essere compilate :

- A. Per quanto riguarda i tipi di latte speciale, detti « per l'alimentazione dei lattanti », dei codici NC 0402 29 11, ex 0404 90 53 e ex 0404 90 93 (numero 1 dell'allegato IV) :
- 1) la casella n. 7, indicando « latte speciale per l'alimentazione dei lattanti, esente da germi patogeni e tossigeni e contenente meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo » ;
 - 2) la casella n. 10, indicando « esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale » ;
 - 3) la casella n. 13, indicando « superiore al 10 % e inferiore o uguale al 27 % » .
- B. Per quanto riguarda i formaggi Emmental, Gruyère, Bergkäse, Sbrinz, Appenzell, Vacherin Mont d'Or, Fromage Fribourgeois o Tête de Moine, dei codici NC ex 0406 90 02, ex 0406 90 03, ex 0406 90 04, ex 0406 90 05, ex 0406 90 06, ex 0406 90 07, ex 0406 90 08, ex 0406 90 09 e ex 0406 90 18 (numeri 3 e 4 dell'allegato IV) :
- 1) la casella, 7, indicando a seconda dei casi « formaggi Emmental », « formaggi Gruyère », « formaggi Sbrinz », « formaggi Bergkäse », « formaggi Appenzell », « formaggi Fribourgeois », « formaggi Vacherin Mont d'Or » o « formaggi Tête de Moine », nonché a seconda dei casi :
 - « in forme standard, con crosta » ;
 - « in porzioni imballate sotto vuoto o gas inerte, aventi la crosta su almeno uno dei lati, di un peso netto uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg » ;
 - « in porzioni imballate sotto vuoto o gas inerte, aventi la crosta su almeno uno dei lati, di un peso netto uguale o superiore a 1 kg » ;
 - « in porzioni imballate sotto vuoto o gas inerte, di un peso inferiore o uguale a 450 g » ;
 - 2) la casella n. 10, indicando « esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale » ;
 - 3) la casella n. 11 indicando « almeno il 45 % » .
- C. Per quanto riguarda i formaggi di Glaris alle erbe (detti Schabziger), dei codici NC 0406 20 10 e 0406 90 19 (numero 2 dell'allegato IV) :
- 1) la casella n. 7, indicando : « formaggi di Glaris (detti Schabziger) » ;
 - 2) la casella n. 10, indicando « esclusivamente latte scremato di produzione nazionale e aggiunta di erbe finemente tritate » .
- D. Per quanto riguarda i formaggi fusi di cui all'allegato IV, numero 5 e del codice NC ex 0406 30 10 :
- 1) la casella n. 7, indicando « formaggi fusi, presentati in imballaggi immediati, di peso netto inferiore o uguale a 1 kg, contenenti porzioni o fette non eccedenti il peso netto di 100 g ciascuna » ;
 - 2) la casella n. 10, indicando « esclusivamente Emmental, Gruyère e Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger) di produzione nazionale », per prodotti originari della Svizzera ;
 - 3) la casella n. 11, indicando « inferiore o uguale al 56 % » ;
 - 4) la casella n. 15.
- E. Per quanto riguarda i formaggi Cheddar, di cui all'allegato I, numero 36 del codice NC ex 0406 90 21 :
- 1) la casella n. 7, indicando a seconda dei casi :
 - « formaggi Cheddar in forme intere standard » ;
 - « formaggi Cheddar in forme diverse da quelle intere standard, di peso netto uguale o superiore a 500 g » ;
 - « formaggi Cheddar in forme diverse da quelle intere standard, di peso netto inferiore a 500 g » ;

- 2) la casella n. 10, indicando « esclusivamente latte vaccino non pastorizzato di produzione nazionale » ;
 - 3) la casella n. 11, indicando « almeno il 50 % » ;
 - 4) la casella n. 14, indicando « almeno 9 mesi » ;
 - 5) le caselle n. 15 e n. 16, indicando il periodo per il quale è valido il contingente.
- F. Per quanto riguarda i formaggi Cheddar di cui all'allegato I, numero 35 e del codice NC ex 0406 90 21 ;
- 1) la casella n. 7, indicando « formaggi Cheddar in forme intere standard » ;
 - 2) la casella n. 10, indicando « esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale » ;
 - 3) la casella n. 11, indicando « almeno il 50 % » ;
 - 4) la casella n. 14, indicando « almeno 3 mesi » ;
 - 5) la casella n. 16, indicando il periodo per il quale è valido il contingente.
- G. Per quanto riguarda i formaggi Cheddar destinati alla trasformazione di cui all'allegato I, numero 33 e del codice NC 0406 90 01 :
- 1) la casella n. 7, indicando « formaggi Cheddar in forme intere standard » ;
 - 2) la casella n. 10, indicando « esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale » ;
 - 3) la casella n. 16, indicando il periodo per il quale è valido il contingente.
- H. Per i formaggi diversi dal Cheddar destinati alla trasformazione che figurano all'allegato I, numero 33 e del codice NC 0406 90 01 :
- 1) la casella n. 7, indicando « esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale » ;
 - 2) la casella n. 16, indicando il periodo per il quale è valido il contingente.
- I. Per quanto riguarda i formaggi Tilsit di cui all'allegato IV, numeri 6 e 7 e del codice NC ex 0406 90 25 :
- 1) la casella n. 7, indicando « formaggi Tilsit » ;
 - 2) la casella n. 10, indicando « esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale » ;
 - 3) le caselle n. 11 e n. 12.
- J. Per quanto riguarda i formaggi Kashkaval di cui all'allegato IV, numero 8 e del codice NC ex 0406 90 29 :
- 1) la casella n. 7, indicando « formaggi Kashkaval fabbricati esclusivamente con latte di pecora, di una maturazione di almeno due mesi, di un tenore minimo, in peso, di sostanza secca del 58 %, in forme di peso netto massimo pari a 10 kg imballati o no in materiale di plastica » ;
 - 2) la casella n. 10, indicando « esclusivamente latte di pecora di produzione nazionale » ;
 - 3) la casella n. 11.
- K. Per quanto riguarda i formaggi di pecora o di bufala in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di capra, il formaggio « Tulum Peyniri » e il formaggio « Halloumi », di cui all'allegato IV, numeri 9, 10 e 11 e dei codici NC 0406 90 31, 0406 90 50, ex 0406 90 86, ex 0406 90 87 e ex 0406 90 88 :
- 1) la casella n. 7 indicando, a seconda dei casi « formaggio di pecora » o « formaggio di bufala » nonché « in recipienti contenenti salamoia » o « in otri di pelli di pecora o di capra » o, per quanto riguarda il formaggio « Tulum Peyniri », « in imballaggi individuali di plastica, di contenuto netto non superiore a 10 kg » ; per quanto riguarda il formaggio « Halloumi », esso è presentato in imballaggi individuali di plastica di contenuto netto non superiore a 1 kg ovvero in scatole metalliche o di plastica di contenuto netto non superiore a 12 kg ;
 - 2) la casella n. 10 indicando, a seconda dei casi, « esclusivamente latte di pecora di produzione nazionale » o « esclusivamente latte di bufala di produzione nazionale » o, nel caso del formaggio « Halloumi », « latte di produzione nazionale » ;
 - 3) le caselle n. 11 e n. 12.

H. Per quanto riguarda i formaggi Jarlsberg e Ridder che figurano all'allegato III, numero 12 e dei codici NC 0406 90 39, ex 0406 90 86, ex 0406 90 87 e ex 0406 90 88 :

1) la casella n. 7, indicando :

« formaggio Jarlsberg » e, a seconda dei casi :

— « in forme con crosta di un peso netto compreso tra 8 a 12 kg » ;

— « in blocchi rettangolari aventi peso netto inferiore o uguale a 7 kg » ;

— « in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto uguale o superiore a 150 g e inferiore o uguale a 1 kg » ;

« formaggi Ridder » e, a seconda dei casi :

— « in forme con crosta da 1 a 2 kg », o

— « in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, aventi la crosta almeno da un lato di peso netto uguale o superiore a 150 g » ;

2) la casella n. 11, indicando, a seconda dei casi, « almeno 45 % » o « almeno il 60 % » ;

3) la casella n. 14, indicando, a seconda dei casi, « almeno 3 mesi » o « almeno 4 settimane ».

ALLEGATO VII

ORGANISMI EMITTENTI

Paese terzo	Codice NC e designazione dei prodotti		Organismo emittente	
			Denominazione	Luogo
Australia	0406 90 01 0406 90 21	Cheddar e formaggi destinati alla trasformazione Cheddar	Department of Primary Industry	Canberra
Bulgaria	ex 0406 90 29 0406 90 31 0406 90 50	Kashkaval Formaggi di pecora o di bufala	Bulgarkontrola	Sofia
Canada	0406 90 21	Cheddar	Canadian Dairy Commission Commissione canadese del latte	Ottawa
Cipro	ex 0406 90 29 0406 90 31 ex 0406 90 50 ex 0406 90 86 ex 0406 90 87 ex 0406 90 88	Kashkaval Formaggi di pecora o di bufala Halloumi	Ministerio del commercio e dell'industria	Nicosia
Ungheria	ex 0406 90 29 0406 90 31 0406 90 50	Kashkaval Formaggi di pecora o di bufala	Tejtermékek Magyar Allami Ellenőrző Allomasa	Budapest
Israele	ex 0406 90 29 0406 90 31 0406 90 50	Kashkaval Formaggi di pecora o di bufala	Ministry of Industry and Trade, Food Division	Gerusalemme
Norvegia	0406 30 0406 90 39 ex 0406 90 86 ex 0406 90 87 ex 0406 90 88	Formaggi fusi Jarlsberg Ridder	O. Kavli A/S Norske Meierier	Bergen Oslo
Nuova Zelanda	0405 00 11 0405 00 19 0406 90 01 0406 90 21	Burro Burro Cheddar e formaggi destinati alla trasformazione Cheddar	New Zeland Dairy Board	Wellington
Romania	0406 90 25 ex 0406 90 29 ex 0406 90 31 ex 0406 90 50	Tilsit Kashkaval Formaggi di pecora o di bufala	Organisatia de control al Marfurilor « Romcontrol »	Bucarest
Svizzera	0402 29 11 ex 0404 90 53 ex 0404 90 93	Latte speciale per l'alimenta- zione dei lattanti	Office fédéral de l'agriculture du départe- ment fédéral de l'économie publique	Berna
	ex 0406 90 02 ex 0406 90 03 ex 0406 90 04 ex 0406 90 05 ex 0406 90 06 ex 0406 90 07 ex 0406 90 08 ex 0406 90 09	Appenzell Emmental, Gruyère, Sbrinz	Office commercial pour le fromage d'Appenzell Union suisse du commerce de fromage SA	Saint-Gall Berna

Paese terzo	Codice NC e designazione dei prodotti		Organismo emittente	
			Denominazione	Luogo
	ex 0406 90 18	Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d'Or, Tête de Moine	Société suisse des fabricants de fromages à pâte molle et mi-dure SFPM	Berna
	0406 20 10 0406 90 19	Formaggi di Glaris alle erbe	Chambre de commerce glaronaise et Société suisse des fabricants de fromages aux herbes à r.l.	Glaris
	0406 30	Formaggi fusi	Union suisse du commerce de fromage SA	Berna
	0406 90 25	Tilsit	Centrale suisse du commerce du Tilsit e Office fédéral de l'agriculture du départe- ment fédéral de l'économie publique	Weinfelden Berna
Turchia	ex 0406 90 29 ex 0406 90 31 ex 0406 90 50 ex 0406 90 86 ex 0406 90 87 ex 0406 90 88	Kashkaval e formaggi di pecora o di bufala « Tulum Peyniri »	T. C. Tarim Bakanligi	Servizi veterinari del suddetto Tarim Bakanligi in vari luoghi della Turchia
Iugoslavia	ex 0406 90 29 0406 90 31 0406 90 50	Kashkaval Formaggi di pecora o di bufala		

ALLEGATO VIII

Applicazione dell'articolo 14

(Pagina /)

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
DG VI/D/1 — LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

DOMANDE DI TITOLO DI IMPORTAZIONE AD ALIQUOTA RIDOTTA... TRIMESTRE

Stato membro :

Data :

Regolamento (CE) n. 1600/95 della Commissione

Speditore :

Responsabile da contattare :

Telefono :

Telefax :

Numero di pagine :

Numero d'ordine delle domande :

Quantità totale richiesta (in tonnellate):

TABELLA RICAPITOLATIVA

Codice NC	Designazione delle merci Nomenclatura combinata	Aliquote dei dazi all'importazione ecu/100 kg (salvo indicazione contraria)				Convenzionali (°)
		Allegato I	Allegato II	Allegato III	Allegato IV	
		Ridotti (°)				
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:					
0401 10	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 %:					
0401 10 10	— — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	20,2				
0401 10 90	— — altri	18,9				
0401 20	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %:					
0401 20 11	— — inferiore o uguale a 3 %:					
0401 20 19	— — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	27,6				
	— — altri	26,3				
	— — superiore a 3 %:					
0401 20 91	— — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	33,3				
0401 20 99	— — altri	32,0				
0401 30	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %:					
0401 30 11	— — inferiore o uguale a 21 %:					
0401 30 19	— — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	84,4				
	— — altri	83,1				
	— — superiore a 21 % ed inferiore o uguale a 45 %:					
0401 30 31	— — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	161,5				
0401 30 39	— — altri	160,2				
	— — superiore a 45 %:					
0401 30 91	— — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	269,9				
0401 30 99	— — altri	268,6				
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:					
0402 10	— in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %:					
0402 10 11	— — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:					
0402 10 19	— — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	151,6				
	— — altri	143,6	47,50			
	— — altri:					
0402 10 91	— — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	1,44 ECU/kg + 33,3 (°)				
0402 10 99	— — altri	1,44 ECU/kg + 25,3 (°)				

Codice NC	Designazione delle merci Nomenclatura combinata	Aliquote dei dazi all'importazione ecu/100 kg (salvo indicazione contraria)				
		Convenzionali (*)	Allegato I	Allegato II	Allegato III	Allegato IV
0402 91 91	— — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 % :					
0402 91 99	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	269,9				
0402 99	— — — — altri	268,6				
	— — — — — altri :					
0402 99 11	— — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 % :	84,0				
0402 99 19	— — — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	84,0				
	— — — — — — — — altri					
	— — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % ed inferiore o uguale a 45 % :					
0402 99 31	— — — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	1,58 ECU/kg + 28,5 (*)				
0402 99 39	— — — — — — — — altri	1,58 ECU/kg + 27,2 (*)				
	— — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 % :					
0402 99 91	— — — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	2,66 ECU/kg + 28,5 (*)				
0402 99 99	— — — — — — — — altri	2,66 ECU/kg + 27,2 (*)				
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao :					
	— iogurt :					
0403 10	— — non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao :					
	— — — in polvere, in granuli o in altre forme solide :					
	— — — — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :					
0403 10 02	— — — — — inferiore o uguale a 1,5 %	30,2				
0403 10 04	— — — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % :					
0403 10 04 * 10 Taric	— — — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 3 %	30,2				
0403 10 04 * 20 Taric	— — — — — superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	35,8				
0403 10 04 * 30 Taric	— — — — — superiore a 6 % ed inferiore o uguale a 27 %	87,0				
0403 10 06	— — — — — superiore a 27 %	87,0				
	— — — — — — — — altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :					
0403 10 12	— — — — — inferiore o uguale a 1,5 %	0,25 ECU/kg + 31,0 (*)				
0403 10 14	— — — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % :					
0403 10 14 * 10 Taric	— — — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 3 %	0,25 ECU/kg + 31,0 (*)				
0403 10 14 * 20 Taric	— — — — — superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	0,29 ECU/kg + 31,0 (*)				
0403 10 14 * 30 Taric	— — — — — superiore a 6 % ed inferiore o uguale a 27 %	0,80 ECU/kg + 31,0 (*)				
0403 10 16	— — — — — superiore a 27 %	0,80 ECU/kg + 31,0 (*)				

Codice NC	Designazione delle merci Nomenclatura combinata	Aliquote dei dazi all'importazione ECU/100 kg (salvo indicazione contraria)			
		Convenzionali (*)	Allegato I	Allegato II	Allegato III Allegato IV
	-- altri :				
0403 10 22	-- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :				
	-- inferiore o uguale a 3 %	30,2			
0403 10 24	-- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	35,8			
0403 10 26	-- superiore a 6 %	87,0			
	-- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :				
0403 10 32	-- inferiore o uguale a 3 %	0,25 ECU/kg + 31,0 (*)			
0403 10 34	-- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	0,29 ECU/kg + 31,0 (*)			
0403 10 36	-- superiore a 6 %	0,80 ECU/kg + 31,0 (*)			
0403 90	-- altri :				
	-- non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao :				
	-- in polvere, in granuli o in altre forme solide :				
	-- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :				
	-- inferiore o uguale a 1,5 %	147,4			
0403 90 11	-- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	199,4			
0403 90 13	-- superiore a 27 %	245,5			
	-- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :				
	-- inferiore a 1,5 %	1,44 ECU/kg + 32,3 (*)			
0403 90 31	-- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,92 ECU/kg + 32,3 (*)			
0403 90 33	-- superiore a 27 %	2,38 ECU/kg + 32,3 (*)			
0403 90 39	-- altri :				
	-- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :				
	-- inferiore o uguale a 3 %	30,2			
0403 90 51	-- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	35,8			
0403 90 53	-- superiore a 6 %	87,0			
0403 90 59	-- altri, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :				
	-- inferiore o uguale a 3 %	0,25 ECU/kg + 31,0 (*)			
0403 90 61	-- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	0,29 ECU/kg + 31,0 (*)			
0403 90 63	-- superiore a 6 %	0,80 ECU/kg + 31,0 (*)			
0403 90 69					

Codice NC	Designazione delle merci Nomenclatura combinata	Aliquote dei dazi all'importazione ECU/100 kg (salvo indicazione contraria)			
		Convenzionali (*)	Allegato I	Allegato II	Allegato III Allegato IV
0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove:				
0404 10	— Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:				
	— in polvere, in granuli o in altre forme solide:				
	— senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):				
	— inferiore o uguale a 1,5 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	10,3			
0404 10 02	— — — inferiore o uguale a 1,5 %	199,4			
0404 10 04	— — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	245,5			
0404 10 06	— — — superiore a 27 %				
	— superiore a 1,5 %, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
0404 10 12	— — — inferiore o uguale a 1,5 %:	147,4			
0404 10 14	— — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	199,4			
0404 10 16	— — — superiore a 27 %	245,5			
	— altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):				
	— inferiore o uguale a 1,5 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
0404 10 26	— — — inferiore o uguale a 1,5 %	0,10 ECU/kg + 24,6 (*)			
0404 10 28	— — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,92 ECU/kg + 32,3 (*)			
0404 10 32	— — — superiore a 27 %	2,38 ECU/kg + 32,3 (*)			
	— superiore a 1,5 %, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
0404 10 34	— — — inferiore o uguale a 1,5 %	1,40 ECU/kg + 32,3 (*)			
0404 10 36	— — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,92 ECU/kg + 32,3 (*)			
0404 10 38	— — — superiore a 27 %	2,38 ECU/kg + 32,3 (*)			
	— altri:				
	— senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):				
	— inferiore o uguale a 1,5 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
0404 10 48	— — — inferiore o uguale a 1,5 %	0,10 ECU/kg (*)			
0404 10 52	— — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	199,4			
0404 10 54	— — — superiore a 27 %	245,5			

Codice NC	Designazione delle merci Nomenclatura combinata	Aliquote dei dazi all'importazione ECU/100 kg (salvo indicazione contraria)			
		Convenzionali (*)	Allegato I	Allegato II	Allegato III
				Ridotti (*)	Allegato IV
0404 10 56	— — superiore a 1,5 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :	147,4			
0404 10 58	— — inferiore o uguale a 1,5 %	199,4			
0404 10 62	— — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	245,5			
	— — altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38) :				
0404 10 72	— — inferiore o uguale a 1,5 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :	0,10 ECU/kg + 24,6 (*)			
0404 10 74	— — inferiore o uguale a 1,5 %	1,92 ECU/kg + 32,3 (*)			
0404 10 76	— — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	2,38 ECU/kg + 32,3 (*)			
	— — altri :				
0404 10 78	— — superiore a 15 %, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :	1,40 ECU/kg + 32,3 (*)			
0404 10 82	— — inferiore o uguale a 1,5 %	1,92 ECU/kg + 32,3 (*)			
0404 10 84	— — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	2,38 ECU/kg + 32,3 (*)			
0404 90	— — altri :				
	— — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38) :				
0404 90 11	— — inferiore o uguale a 42 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :	147,4			
0404 90 13	— — inferiore o uguale a 1,5 %	199,4			
0404 90 19	— — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	245,5			
	— — altri :				
0404 90 31	— — superiore a 42 %, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :	147,4			
0404 90 33	— — inferiore o uguale a 1,5 %	199,4			
0404 90 39	— — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	245,5			
	— — altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38) :				
0404 90 51	— — inferiore o uguale a 42 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :	1,40 ECU/kg + 32,3 (*)			43,80
0404 90 53	— — inferiore o uguale a 1,5 %	1,92 ECU/kg + 32,3 (*)			
0404 90 59	— — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	2,38 ECU/kg + 32,3 (*)			
	— — altri :				
0404 90 91	— — superiore a 42 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :	1,40 ECU/kg + 32,3 (*)			
0404 90 93	— — inferiore o uguale a 1,5 %	1,92 ECU/kg + 32,3 (*)			
0404 90 99	— — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	2,38 ECU/kg + 32,3 (*)			43,80

Codice NC	Designazione delle merci Nomenclatura combinata	Aliquote dei dazi all'importazione ECU/100 kg (salvo indicazione contraria)				
		Convenzionali (*)	Allegato I	Allegato II	Allegato III	Allegato IV
0405 00	Burro ed altre materie grasse del latte :					
0405 00 11	— aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 85 % :					
0405 00 19	— in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	278,4				
	— — altri	278,4				
0405 00 90	— altri	339,7				
0406	Formaggi e latticini :					
0406 10	— Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini :					
0406 10 20	— — aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 40 %	271,9		13,00	92,60	
0406 10 80	— — altri	324,9		13,00	106,40	
0406 20	— Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi :					
0406 20 10	— — Formaggi di Giaris alle erbe (detti « Schabziger ») fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (2)	11,3 %				6,0 %
0406 20 90	— — altri	276,4		94,10		
0406 30	— Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere :					
0406 30 10	— — ottenuti esclusivamente con formaggi Emmentaler, Gruyère e Appenzeller ed, eventualmente, con aggiunta di formaggio Giaris alle erbe (detto « Schabziger »), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 56 % della sostanza secca,	212,8		71,90		43,80
	— — altri :					
	— — ed aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca : dry matter :					
0406 30 31	— — — inferiore o uguale a 48 %	204,3		69,00		
0406 30 39	— — — superiore a 48 %	212,8		71,90		
0406 30 90	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 36 %	315,8		102,90		
0406 40	— Formaggi a pasta erborinata :					
0406 40 10	— — Roquefort	207,0		70,40		
0406 40 50	— — Gorgonzola	207,0		70,40		
0406 40 90	— — altri	207,0		70,40		
0406 90	— altri formaggi :					
0406 90 01	— — destinati alla trasformazione (2)	245,4		17,06		

Codice NC	Designazione delle merci Nomenclatura combinata	Aliquote dei dazi all'importazione ECU/100 kg (salvo indicazione contraria)							
		Convenzionali (*)	Allegato I	Allegato II	Allegato III	Allegato IV			
	— — altri :								
	— — Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse e Appenzell :								
	— — aventi un tenore di materie grasse uguale o superiore a 45 %, in peso, della sostanza secca ed una maturazione uguale o superiore a tre mesi :								
0406 90 02	— — — in forme standard, di un valore franco frontiera, per 100 kg di peso netto superiore a 401,85 ECU ed inferiore o uguale a 430,62 ECU (*) (*)	25,77 (*) (*)							
0406 90 03	— — — in forme standard, di un valore franco frontiera, per 100 kg di peso netto superiore a 430,62 ECU (*) (*)	9,66							
0406 90 04	— — — in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta almeno da un lato, di peso netto uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera superiore a 430,62 ECU ed inferiore o uguale a 459,39 ECU per 100 kg netto (*) (*)	25,77 (*) (*)							
0406 90 05	— — — in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta almeno da un lato, di peso netto uguale o superiore a 1 kg e di un valore franco frontiera superiore a 459,39 ECU per 100 kg di peso netto (*) (*)	9,66							
0406 90 06	— — — in pezzi senza crosta, di peso netto inferiore a 450 g e di un valore franco frontiera superiore a 499,67 ECU per 100 kg di peso netto, condizionati sotto vuoto o gas inerte, riportante sull'imballaggio la denominazione del formaggio, il tenore di materie grasse, il nome dell'imballatore responsabile e il paese di fabbricazione (*) (*)	9,66							
	— — — altri :								
0406 90 07	— — — — Emmental	252,2		85,80			9,66		
0406 90 08	— — — — Gruyère, Sbrinz	252,2		85,80			9,66		
0406 90 09	— — — — Bergkäse, Appenzell	252,2		85,80			9,66		
	— — — altri :								
0406 90 12	— — — — Emmental	252,2		85,80					
0406 90 14	— — — — Gruyère, Sbrinz	252,2		85,80					
0406 90 16	— — — — Bergkäse, Appenzell	252,2		85,80					
0406 90 18	— — — Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d'Or e Tête de Moine	252,2		75,50			19,32		9,66
0406 90 19	— — — Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger»), fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*)	11,3 %							6,0 %
0406 90 21	— — — Cheddar	245,4	17,06	13,75				21,00	
0406 90 23	— — — Edam (Geheimratskäse)	221,8		75,50					

Codice NC	Designazione delle merci Nomenclatura combinata	Aliquote dei dazi all'importazione ECU/100 kg (salvo indicazione contraria)				
		Convenzionali (*)	Allegato I	Allegato II	Allegato III	Allegato IV
			Ridotti (°)			
0406 90 25	— — — Tilsit	221,8		75,50	81,76	110,96
0406 90 27	— — — Butterkäse	221,8		75,50		
0406 90 29	— — — Kashkaval — — — Feta :	221,8		75,50	67,19	
0406 90 31	— — — di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra	221,8		75,50	67,19	
0406 90 33	— — — — altri	221,8		75,50		
0406 90 35	— — — Kefalotyri	221,8		75,50		
0406 90 37	— — — Finlandia	221,8		75,50		
0406 90 39	— — — Jarlsberg — — — altri :	221,8		75,50	66,41	
0406 90 50	— — — Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra — — — altri :	221,8		75,50	67,19	27,63
0406 90 61	— — — aventi tenore, in peso, di materia grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa : — — — inferiore o uguale a 47 % :					
0406 90 63	— — — — Grana Padano, Parmigiano Reggiano	276,4		94,10		
0406 90 69	— — — — Fiore Sardo, Pecorino — — — — altri — — — superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 % :	276,4		94,10		
0406 90 73	— — — — Provolone	276,4		94,10		
0406 90 75	— — — — Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano	221,8		75,50		
0406 90 76	— — — — Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsoe	221,8		75,50		
0406 90 78	— — — — Gouda	221,8		75,50		
0406 90 79	— — — — Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	221,8		75,50		
0406 90 81	— — — — Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey	221,8		75,50		
0406 90 82	— — — — Camembert	221,8		75,50		
0406 90 84	— — — — Brie	221,8		75,50		
0406 90 85	— — — — Kefalograviera, Kasserli	221,8		75,50		

Codice NC	Designazione delle merci Nomenclatura combinata	Aliquote dei dazi all'importazione ECU/100 kg (salvo indicazione contraria)				
		Convenzionali (*)	Allegato I	Allegato II	Allegato III	Allegato IV
		Ridotti (*)				
0406 90 86	— — — — — altri, aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa :					
0406 90 87	— — — — — superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %	221,8	75,50	66,41	67,19	27,63
0406 90 88	— — — — — superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %	221,8	75,50	66,41	67,19	27,63
0406 90 93	— — — — — superiore a 62 % ed inferiore o uguale a 72 %	221,8	75,50	66,41	67,19	27,63
0406 90 99	— — — — — superiore a 72 %	271,9	92,60			
	— — — — — altri	324,9	106,40			
1702 10	— Lattosio e sciroppo di lattosio :					
1702 10 10	— — contenente, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro	20,5				
1702 10 90	— — altri	20,5				
2106 90 51	— Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati :					
	— — — di lattosio	20,5				
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali :					
2309 10	— Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto :					
	— — contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari :					
	— — — contenenti amido o fecola, o glucosio o malto-destrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di malto-destrina :					
	— — — non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiori o uguale a 10 % :					
2309 10 15	— — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	107,3				
2309 10 19	— — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	139,3				
	— — — — — aventi tenore, in peso, di amido o fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % :					
2309 10 39	— — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	130,4				
	— — — — — aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % :					
2309 10 59	— — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	107,2				
2309 10 70	— — — non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio, né malto-destrina o sciroppo di malto-destrina e contenenti prodotti lattiero-caseari	139,3				

Codice NC	Designazione delle merci Nomenclatura combinata	Aliquote dei dazi all'importazione ECU/100 kg (salvo indicazione contraria)				
		Conventionali (*)	Allegato I	Allegato II	Allegato III	Allegato IV
2309 90	— altri : — — altri : — — — contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari : — — — — contenenti amido o fecola o glucosio o malto-destrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di malto-destrina — — — — non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie, inferiore o uguale a 10 % : — — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 % — — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 % — — — — — aventi tenore, in peso, di amido o fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % : — — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % — — — — — aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % : — — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % — — — — — non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio, né malto-destrina o sciroppo di malto-destrina e contenenti prodotti lattiero-caseari	107,3 139,3 130,4 107,2 139,3				

(*) tasso di conversione doganale

(**) tasso di conversione agricolo

(*) L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti :

- a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto, e
b) l'altro importo indicato.

(*) L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale a :

- a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica secca contenuta in 100 kg di prodotto più, ove del caso,
b) l'altro importo indicato.

(*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Detta sottovoce deve essere utilizzata unicamente per le importazioni in provenienza da paesi terzi.

(*) La Comunità si riserva la facoltà di mettere in applicazione limiti di valore inferiori a quelli indicati. Dal 1° luglio 1970 i limiti di valore sono adeguati automaticamente, tenendo conto delle modifiche intervenute nei fattori che determinano la formazione del prezzo dell'Emmental nella Comunità. Tale adeguamento si effettua sulla base di una riduzione di 16,03 ECU del valore minimo, per qualsiasi variazione verso l'alto o verso il basso di 1,15 ECU per 100 kg del prezzo indicativo comune del latte nella Comunità.

(*) La Comunità si riserva il diritto di ridurre i dazi doganali autonomamente da 27,41 ECU/100 kg netti a 20,55 ECU/100 kg netti previo aumento dei limiti di valore di 6,86 ECU per 100 kg netti (per dazi doganali si intendono i dazi di base elencati nel calendario GATT).

(*) L'aliquota del dazio è ridotta a 19,32 ECU per 100 kg netti.